

SINDACI DI SOCIETÀ, SANZIONI DA LIMITARE AI PREGIUDIZI GRAVI

di **Marco Ventoruzzo**

La Cassazione con una sentenza (25336/2023) in materia di sanzioni a sindaci di società quotata evidenzia un grave problema, da tempo noto ed esacerbato da un approccio della giurisprudenza tanto inscalfibile quanto a mio avviso (ma sono in buona compagnia con la migliore dottrina giuridica) sbagliato e controproducente. Un approccio che causa selezione avversa nelle cariche societarie e sul quale occorrerebbe un ripensamento.

Il problema nasce da una riga del Tuf: il comma 3 dell'articolo 149 prevede che «Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate dall'attività di vigilanza». La Cassazione intende che rilevi ogni irregolarità, senza possibilità di distinzione in merito alla materialità, con la conseguenza che qualsivoglia mancata comunicazione, anche la più minuta, è oggetto di sanzioni pecuniarie anche pesanti, che peraltro possono determinare incompatibilità all'assunzione di cariche e pregiudizio professionale e reputazionale. La giurisprudenza di merito si è talvolta dimostrata più ragionevole, ha almeno abbozzato distinzioni, ma la Suprema Corte, così come le Autorità di vigilanza, non si discostano dall'interpretazione più rigida e formale.

Da quanto estrapolabile dalla scarna illustrazione dei fatti, nel novembre del 2014 l'amministratore delegato di una società quotata X aveva, nell'esercizio delle proprie deleghe, sottoscritto obbligazioni di una società Y, della quale era amministratore non esecutivo un soggetto (chiamiamolo Caio) amministratore anche di X. Qualche mese dopo, nel gennaio 2015, Caio aveva acquistato tutte le azioni di Y, comunicandolo alla prima riunione utile del cda (a marzo): Y veniva così considerata, da quel momento, parte correlata di X. Si aggiunga che l'articolo 150 del Tuf impone agli amministratori di relazionare periodicamente ai sindaci sull'attività svolta e le maggiori operazioni, dando conto di quelle nelle quali avessero un interesse. Consob ravvisava una violazione dell'articolo 149 del Tuf nel fatto che sebbene l'ad di X avesse segnalato l'operazione come rilevante, non aveva evidenziato il (presunto) conflitto di interessi, e quindi contestava ai sindaci l'omessa comunicazione della irregolarità rappresentata dalla (asserita) sottoscrizione in conflitto di interessi, comminandogli una dura pena pecuniaria, confermata dalla Cassazione.

Innanzitutto, non si comprende quale sia l'irregolarità. L'articolo 2391 del Codice civile dispone che quando l'amministratore delegato ha un interesse proprio o di terzi in una operazione, deve astenersi dal compierla e far decidere al consiglio. Ma l'ad non è affatto portatore di ogni interesse che potrebbe avere un membro del consiglio in ogni operazione che rientra nella sua competenza, e che peraltro questi potrebbe in buona fede e senza negligenza ignorare, così come il singolo membro del cda potrebbe non sapere (e non essere tenuto a sapere in anticipo) di un atto che l'ad compie nell'ambito dei suoi poteri. Per essere portatore di un interesse per conto altrui serve ben altro: un rapporto di parentela, una relazione fiduciaria, un rapporto di lavoro dipendente. Altrimenti ogni volta che un amministratore informa il consiglio di un proprio interesse, automaticamente questo si estenderebbe a tutti i membri dell'organo, e la delibera non potrebbe essere assunta. Se mai, laddove l'operazione fosse stata sottoposta al cda (ma non era necessario), si sarebbe potuto ritenere che Caio doveva comunicare un proprio interesse. La successiva qualificazione dell'emittente obbligazioni come parte correlata, nulla rilevava al momento della sottoscrizione. Singolarmente, peraltro, la Cassazione censura la non comunicazione (e già è un errore, perché come detto, se mai, l'ad deve astenersi, non semplicemente comunicare) di un «potenziale conflitto di interessi», ma come ben noto gli interessi «potenziali» non contano. Insomma, non vi era alcun interesse rilevante ex articolo 2391 del Codice civile alla sottoscrizione delle obbligazioni.

*Presidente di Assosim
—Continua a pagina 34*